



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO
Art. 80 comma 2° Statuto Comunale


IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la nota di trasmissione del 21/4/'15 prot. 20694, a firma del dirigente del Settore Servizi Istituzionali dott.ssa Rosa Di Palma, del "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria", approvato con delibera di G.C. n. 57 del 02/4/2015;
- Visto l'art. 80, comma 2° del vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto provvedere in merito

AVVISA

la cittadinanza dell'avvenuto deposito del "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" presso la Segreteria Generale di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi nonché della pubblicazione all'albo pretorio informatico, a decorrere dal 22 aprile al 7 maggio 2015. Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito, indirizzate al Segretario Generale, presentandole all'ufficio protocollo del Palazzo di Città o inviando la pec a: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it. La consultazione può avvenire nelle ore di accesso al pubblico o accedendo al sito www.comune.barletta.bt.it. (tra le news) o all'albo pretorio informatico (elenco categorie – avvisi).

dalla Residenza Municipale, addì 22 aprile 2015


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Porcelli



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida

Medaglia d'oro al Valore Militare ed al Merito Civile

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 02-4-2015)

Preambolo

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possono derivare dalla morte di persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

I servizi di polizia mortuaria hanno ad oggetto la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia dei Cimiteri e dei locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri.

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Normativa di riferimento

La polizia mortuaria nel Comune di Barletta è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, in armonia con il Testo unico delle leggi in materia sanitaria, introdotto con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, introdotto con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008, recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*".

Art. 2

Ambito oggettivo

La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Art. 3

Dichiarazione di morte

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 27 luglio 1939 n. 1238 e s. m.i., sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'articolo 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia, che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 4.

La denuncia di morte è fatta *dal medico di famiglia o dal medico necroscopo* non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica.

In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il Direttore o chi ne è stato delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile

Art. 4

Ipotesi ulteriori dell'obbligo dichiarativo e disciplina del trasporto

L'obbligo della denuncia sussiste anche in relazione ai feti espulsi ed estratti morti.

Quando al parto non abbiano assistito medici specialisti, tale obbligo deve essere adempiuto dalle ostetriche e, qualora neppure queste vi avessero assistito, dai genitori o da chi ne fa le veci.

Con la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero, possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A. S. L., accompagnato dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 5

Funzioni del medico necroscopo

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, non dopo le trenta ore.

Art. 6

Rinvenimento di cadavere

Se il Comune venisse a conoscenza del rinvenimento di un cadavere, esso provvederà al suo immediato trasporto nell'apposita sala di osservazione, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria dandone comunicazione alla stessa Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria locale.

Art. 7

Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica sicurezza ed all'Azienda sanitaria locale.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8

Amputazione di arti

Il chirurgo che esegue, in ospedale o in clinica privata, l'amputazione di arti, nel caso in cui venga richiesto il seppellimento delle parti amputate, deve informare il Comune che darà disposizioni per il trasporto ed il seppellimento delle parti amputate.

Art. 9
Decessi a causa di malattie infettive – diffusive

Per i deceduti a causa di malattia infettiva – diffusiva, il Sindaco fa adottare speciali misure cautelative prescritte, di volta in volta, dal competente servizio dell’Azienda sanitaria locale.

Art. 10
Adempimenti in caso di decessi per malattie infettive–diffusive

In tutti i casi di morte, sia per malattia infettiva – diffusiva e sia per altra causa in cui sia stata diagnosticata anche la presenza di una malattia infettiva – diffusiva, il medico necroscopo che riceve dal medico curante la denuncia, deve immediatamente darne avviso al Sindaco per gli interventi di disinfezione, isolamento ed altri che si rendessero necessari, controllati, verificati, e regolarmente verbalizzati da personale tecnico del servizio di igiene pubblica della Azienda sanitaria locale”.

Capo II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11
Osservazione dei cadaveri

Fatte salve le previsioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 del regolamento di polizia mortuaria varato con D.P.R. n. 285/1990, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Capo III
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12
Definizione di trasporto funebre

Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, alle sale funerarie, ai luoghi di culto, al Cimitero, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi:

- a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
- b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro;
- c) il prelievo e la movimentazione di quest’ultimo;
- d) il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante “*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*”, dal regolamento locale di igiene e dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 13

Esercizio del servizio di trasporto funebre

Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese individuali e società, anche organizzate in forma consortile, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.

Il Comune di Barletta provvede a garantire il trasporto funebre ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera b), e 19, comma 1 del D.P.R. n. 285/1990, nonché della legge Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008.

Il Comune di Barletta esercita l'attività di cui al comma precedente nelle forme gestionali ritenute più opportune tra quelle previste dalla legge, compresa l'attribuzione della medesima attività, anche solo in parte, alle imprese di trasporto ed onoranze funebri che, singole (ditte individuali o società) ovvero organizzate in forma consortile, esercitano il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale, ai sensi del presente regolamento.

Il Comune di Barletta, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 14

Attività funebre

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. R. Puglia n. 34/2008, per attività funebre si intende il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L. R. Puglia n. 34/2008, le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 15

Esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento del servizio;
- b) orario di arrivo al Cimitero;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.

Art. 17

Vigilanza e coordinamento

I trasporti di salme di cui al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda sanitaria locale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 L. R. Puglia n. 34/2008.

L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al Cimitero, assicurando, inoltre, che l'attività di trasporto possa essere svolta, da operatori pubblici o privati, in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al Cimitero ed alla disponibilità di sepolture.

Art. 18

Trasporti funebri istituzionali

Sono servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:

- a) salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne, comunque, il decoro.

Le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso al deposito di osservazione.

Art. 19

Altri trasporti funebri

Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali sono richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità militari e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in Città o verso altri Comuni o Stati e viceversa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 20

Trasporto di urne cinerarie, cassette di resti ossei e di resti mortali assimilabili

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei e di resti mortali assimilabili è effettuato previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del Cimitero di destinazione.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ne è obbligatorio utilizzare un auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, richiesta, invece, per il trasporto di cadaveri.

E', comunque, necessario usare un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto dei contenitori in condizioni di sicurezza.

Art. 21

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.

Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n. 773/1931.

Art. 22

Rilascio dell'autorizzazione

Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre, devono rivolgere apposita istanza al Settore Politiche Attive di sviluppo – Sportello unico attività produttive del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
- f) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo riferita a tre tipologie di servizi, depositata presso il Collegio dei garanti del codice stesso e presso l'Ufficio economato comunale;
- g) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative di cui al successivo art. 35;
- h) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- i) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- j) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- k) documentazione comprovante la disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, così come individuati dall'art. 15, comma 5, della L. R. n. 34/2008.

E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato del Comune di Barletta e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.

Art. 23

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

Art. 24

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'impresa, o, in caso di impresa di onoranze funebri, anche sul personale addetto ai rapporti con i parenti del defunto:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la Pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c) misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 575/1965;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale.

Art. 25 **Albo delle imprese**

A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Barletta.

Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al precedente art. 22, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare, comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

Qualsiasi variazione, intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo, deve essere immediatamente comunicata al Comune di Barletta.

Art. 26 **Autorizzazione al singolo trasporto funebre**

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato dal presente regolamento.

In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, il personale incaricato dal Sindaco verifica, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi delle modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni del percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

All'uopo il Comune predispose moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo.

Il Sindaco fissa le fasce orarie entro cui far svolgere il funerale.

Art. 27 **Effettuazione del trasporto funebre**

Il responsabile dell'impresa è tenuto a garantire il comportamento dignitoso e decoroso del personale.

Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza, secondo le indicazioni contenute nell'ordine di servizio del Comune. I necrofori, invece, devono trovarsi sul posto almeno 30 minuti prima dell'avvio del feretro, per la deposizione della salma nella bara, per la sua chiusura e, se occorre, per il trasporto del feretro al piano terra.

Dal luogo di partenza le autofunebri procedono a passo d'uomo, seguendo il prescritto itinerario.

Nessuna sosta, oltre quella prevista per il tempo strettamente necessario per officiare il rito civile o religioso, può farsi durante il percorso.

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti eventualmente intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 28
Codice di comportamento

La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio di trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.

Allo stesso modo e con i medesimi effetti, è fatto divieto assoluto all'impresa titolare del servizio di utilizzare personale non in organico all'impresa, o corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino affari.

Art. 29
Personale

Il personale dell'impresa autorizzata è tenuto a provvedere:

- alla guida dei mezzi;
- alla composizione della salma nella bara;
- alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dall'abitazione o deposito di osservazione od ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero;
- al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base – catafalco, tavolino porta firme e quant'altro – ove richiesto;
- all'arredo della camera mortuaria;
- alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
- ad altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

L'impresa deve assicurare il servizio con personale di età superiore ai 18 anni ed in possesso di idoneità lavorativa di operatore necroforo.

Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. E' fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti.

Il personale dev'essere dotato, a spese dell'impresa, di una divisa adatta e decorosa e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.

L'impresa è responsabile, verso il Comune di Barletta, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

Art. 30
Necrofori addetti al Cimitero

Sono di competenza dei necrofori addetti al Cimitero le seguenti prestazioni:

- scavo e posa per inumazione;
- tumulazione (posa della salma e chiusura sepoltura);
- esumazione, rimozione resti mortali e loro deposito in ossario;
- estumulazione, rimozione resti mortali e loro deposito in ossario.

I necrofori addetti al Cimitero hanno l'obbligo di accompagnare i dolenti sul luogo della sepoltura precedentemente individuato.

Nessun corrispettivo è dovuto al personale cimiteriale.

Il pagamento delle prestazioni, nella misura stabilita dal Consiglio comunale, deve essere preventivamente effettuato presso l'Economato comunale e la relativa ricevuta di versamento deve essere consegnata al personale incaricato del servizio cimiteriale.

Art. 31
Corrispettivo del trasporto funebre a pagamento

Per il trasporto effettuato sul territorio comunale, alle imprese di trasporto funebre autorizzate è dovuto un corrispettivo, oltre le spese per la presentazione della documentazione presso gli uffici, nonché i diritti dovuti all'agenzia di onoranze funebri per l'eventuale disbrigo pratiche.

Il corrispettivo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all'espletamento del servizio e del diritto fisso dovuto al Comune.

Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio è dovuto direttamente dai familiari del defunto all'impresa autorizzata.

Art. 32
Diritti fissi

I trasporti funebri, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso nella misura stabilita dal Consiglio comunale, in fase di approvazione della deliberazione sulle tariffe e diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Tale diritto è dovuto al Comune anche per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate.

Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nel Cimitero comunale.

Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per il trasporto di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

I diritti fissi vanno versati nelle casse comunali prima del trasporto.

Art. 33
Listino prezzi

E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre:

- il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);
- un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali e di fornirne copia all'Ufficio economato, per essere esposto in luogo idoneo.

Art. 34
Trasporto funebre gratuito per indigenti

Le spese per il servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, delle salme di coloro che si trovino in stato di totale indigenza, accertato dai servizi sociali comunali, sono a carico del Comune.

Nei casi di cui innanzi, il trasporto è eseguito da imprese autorizzate individuate di volta in volta dal Dirigente comunale, secondo il metodo della rotazione.

Il servizio di posa nella sepoltura è eseguito gratuitamente dai necrofori comunali.

Art. 35
Responsabilità e assicurazioni

L'impresa autorizzata è tenuta ad applicare, a favore del personale addetto, tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, nonché ad applicare e rispettare le norme di legge e sindacali a tutela dei lavoratori.

L'impresa è tenuta, altresì, a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.
Il Comune si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia delle predette polizze assicurative e della documentazione previdenziale, assicurativa e retributiva del personale dell'impresa.

Art. 36 **Soggezione a leggi e regolamenti**

Oltre alle prescrizioni del presente regolamento, l'impresa autorizzata è soggetta al regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, alla disciplina introdotta con la legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*", nonché a tutte le disposizioni igienico – sanitarie concernenti il trasporto funebre.

Art. 37 **Controlli igienico – sanitari**

Ferma restando la previsione di cui all'art. 6 comma 3 della L. R. Puglia n. 34/2008, i trasporti di salme di cui al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 38 **Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione**

Sono causa di sospensione temporanea:

- a) l'irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) il mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c) la mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) la mancata prestazione del servizio;
- e) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge.

La sospensione temporanea è disposta per un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 30 giorni.

La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca dell'autorizzazione.

Le condizioni ostative di cui all'art. 24, ove sopravvengano in vigenza dell'autorizzazione, ne determinano la revoca.

Sono, inoltre, causa di revoca:

- l'abuso ripetuto e contestato nell'esazione di un corrispettivo in misura superiore a quella prevista dal listino prezzi e dal costo delle diverse tipologie di funerale;
- la tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- il comportamento non dignitoso e rispettoso da parte del personale dell'impresa;
- la mancata esibizione, a richiesta del Comune, dell'elenco del personale adibito al servizio.

Art. 39 **Subingresso**

In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività è tenuto a richiedere nuova autorizzazione nei modi previsti dal presente regolamento.

Capo IV
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE – OBITORIO

Art. 40

I locali del cimitero

Il Cimitero comunale deve essere dotato di locali adatti per l'ufficio dei dipendenti comunali ad esso assegnati, una camera mortuaria per custodire i cadaveri finché non vengano sepolti, una sala speciale per le autopsie cadaveriche corredata di quanto occorre, una sala per deposito di osservazione, un tempio sacro per le funzioni religiose.

Art. 41

Pulizia dei locali

La camera mortuaria, il deposito di osservazione, la sala per le autopsie ed il tempio sacro sono tenuti con la più scrupolosa pulizia, lavati e disinfettati.

Della pulizia, del buono stato delle suppellettili e degli apparecchi sono responsabili i dipendenti comunali assegnati al Cimitero i quali hanno l'obbligo di riferire al Dirigente competente su qualunque danno o inconveniente.

Art. 42

Deposito in camera mortuaria

Nella camera mortuaria, a cura del personale di servizio, sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppelitte.

Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare 5 giorni; decorso tale periodo, la salma viene inumata d'ufficio nel campo comune, nei modi e nelle forme previste dalle norme in materia.

Art. 43

Le salme da destinare a deposito di osservazione

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 44

Deposito per decessi a seguito di malattie infettive-diffusive

Le salme di persone decedute a seguito di malattie infettive – diffusive sono depositate, con le adeguate cautele, nei locali di cui al precedente articolo 43.

Art. 45

Modalità di collocazione delle salme

Nella camera mortuaria e nel deposito di osservazione le salme devono essere collocate in condizioni idonee per continuare l'osservazione fino al giorno della loro inumazione o tumulazione (il coperchio della bara non deve essere fissato con chiodi e non deve essere completamente chiuso), al fine di consentire il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

Tali misure valgono anche per i casi di richiesta di imbalsamazione.

L'osservazione per le salme i cui parenti dimostrino di essere proprietari di cappelle funerarie, può essere realizzata all'interno di esse ed alle condizioni predette.

Capo V
AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 46
Autopsie e trattamenti conservativi

Nella sala incisoria sono effettuate le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria, dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, ovvero richieste da Istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.

Nello stesso locale possono essere eseguite, su istanza degli interessati, trattamenti conservativi delle salme.

Art. 47
Soggetti abilitati al trattamento autoptico

Le autopsie devono essere eseguite dai medici abilitati all'esercizio della professione medico – chirurgica. Esse possono essere richieste anche dai parenti del defunto per tramite del medico curante, della Direzione sanitaria, della Procura della Repubblica.

Art. 48
Ipotesi particolari di autopsia

Per le autopsie su deceduti a causa di malattia infettiva – diffusiva, si devono osservare tutte le cautele prescritte, caso per caso, dal Sindaco, sentito il competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

Art. 49
Conclusione del trattamento autoptico

Finita l'autopsia, il cadavere deve essere subito ricomposto nella cassa per procedere alla sollecita sigillatura del feretro.

Art. 50
Ulteriore periodo di osservazione

Nessuna salma può essere inumata, tumolata o sottoposta a trattamenti conservativi prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Dirigente competente su proposta del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche con l'ausilio di apparecchi o strumenti.

In tutti gli altri casi va osservato quanto prescritto dagli articoli 8, 9, 10, 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 51
Particolari misure di igiene pubblica

Quando, per esigenze di igiene pubblica fosse necessario anticipare il trasporto al Cimitero (putrefazione avanzata, ustioni o ferite diffuse, alta temperatura esterna) il Sindaco, su proposta del medico necroscopo o del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, può autorizzare che la salma sia trasportata al Cimitero, purché continui l'osservazione prevista dalla legge. Analogamente, in corso di epidemie, su proposta del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, il Sindaco, per ragioni di salute pubblica e, comunque, per limitare al massimo la eventuale diffusione di malattie infettive-diffusive, può autorizzare il trasporto al Cimitero delle salme in tutte le ore e con le modalità più convenienti per la tutela della salute pubblica.

Capo VI
INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art. 52
Inumazioni



Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia.

Art. 53
Reparti cimiteriali

Nel Cimitero comunale è previsto un reparto comune e alcuni reparti speciali.

Oltre i reparti speciali già esistenti (jugoslavo e greco), l'Amministrazione comunale, previa autorizzazione del Prefetto, può istituirne altri per il seppellimento di salme di persone professanti culti religiosi diversi da quello cattolico o non professanti alcun culto o appartenenti a comunità straniere.

Art. 54
Ipotesi diverse di sepoltura e di inumazione

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni generali stabilite in materia di denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai capoversi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

I nati morti ed i prodotti abortivi menzionati nei precedenti capoversi vengono inumati nei riquadri cimiteriali destinati ai bambini, qualora venga scelta tale modalità di sepoltura.

Art. 55
Chiusura in cassa

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno di spessore non inferiore a centimetri due e mezzo ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 56
Adempimenti preliminari alla inumazione

Prima di procedere alla inumazione di salma già chiusa in cassa metallica, adoperata per il trasporto da altro Comune o in occasione di precedente tumulazione, occorre adottare ogni legittimo accorgimento, al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione della salma stessa.

Art. 57
Modalità di utilizzazione delle fosse

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 58
Scavo delle fosse

Ogni fossa nel campo comune di inumazione e nei posti di sepoltura privata deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 59
Caratteristiche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Art. 60
Ulteriori caratteristiche delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a ml. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e devono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 61
Autorizzazione al seppellimento

L'autorizzazione al seppellimento di salme, di parti anatomiche e di ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 62
Esumazioni d'ufficio

Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, sono eseguite dopo dieci anni dalla data dell'inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate sono raccolti e collocati nell'ossario comune del Cimitero; le salme eventualmente non decomposte sono, invece, sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso e vi restano, almeno, altri tre anni.

In attesa che maturi il tempo per l'esumazione d'ufficio è consentita, su richiesta dei privati, la esumazione ordinaria dei resti mortali, sempre che siano trascorsi dieci anni dall'inumazione.

Art. 63
Pubblicità delle esumazioni ordinarie

Delle esumazioni ordinarie, di cui all'articolo 62, viene data notizia, almeno sei mesi prima, con pubblico manifesto da affiggersi anche all'ingresso del Cimitero, nonché con avvisi sui riquadri dove vengono eseguite le esumazioni.

Art. 64
Esumazioni straordinarie

Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Anche a richiesta di privati può disporsi, su autorizzazione del Dirigente competente, l'esumazione di salme per il trasferimento in altre sepolture, se trascorsi almeno tre anni dall'inumazione, osservando le disposizioni di cui al successivo articolo 71, o le disposizioni per la cremazione.

Fatta salva la previsione *ex art. 14 comma 3 L. R. Puglia n. 34/2008*, le esumazioni in parola devono essere effettuate in presenza dell'Autorità sanitaria e, fatte salve le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Possono essere eseguite esumazioni straordinarie, a richiesta di privati, dopo almeno cinque anni dal decesso, previo nulla osta dell'Autorità sanitaria. Le esumazioni di cui al comma precedente possono essere eseguite nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

Art. 65
Rinvenimento di effetti personali

A richiesta degli interessati aventi diritto può essere autorizzato il ritiro degli oggetti rinvenuti, in loro presenza, in sede di esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, previa comunicazione al Dirigente competente, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto presso l'Ufficio economato del Comune per il tempo di un anno dall'avvenuta esumazione. Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passano in proprietà dell'Amministrazione comunale. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra sono, a cura dell'Ufficio del Cimitero, inceneriti insieme ai resti dei feretri.

Art. 66
Le spese per inumazioni ed esumazioni

La disciplina dei diritti e delle prestazioni per i servizi cimiteriali è contenuta nella deliberazione di Consiglio comunale che fissa i relativi corrispettivi.

Capo VII
TUMULAZIONI – ESTUMULAZIONI – TRASLAZIONI

Art. 67
Allocazione delle salme

Le salme non inumate vanno tumulate.

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dal Comune o in quelli approvati dall'Amministrazione comunale.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo o nicchia, sia o meno presente un feretro.

Art. 68
Deposito in cassa delle salme

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

All'interno del feretro deve essere introdotto un materassino con prodotti biologici che favoriscano la mineralizzazione della salma".

Art. 69
Personale autorizzato alla tumulazione

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dai necrofori del Cimitero. Essa consiste nell'apertura del sepolcro, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra, nonché la costruzione di muretti di chiusura della nicchia ed ogni altro intervento inerente la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese del concessionario o suoi aventi causa, a mezzo di personale autorizzato a lavorare nell'ambito del Cimitero (marmisti) e sotto la diretta vigilanza e responsabilità dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

Art. 70
Interventi di riparazione

Qualora si verificasse la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, il concessionario o i suoi eredi devono provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove il concessionario o i suoi eredi non provvedano entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione comunale interviene direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico degli interessati medesimi le relative spese.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvede d'ufficio, analogamente a quanto stabilito nel capoverso precedente.

Art. 71
Traslazione e tumulazione in altre sepolture

La eventuale estumulazione delle salme per essere traslate e tumulate in altre sepolture è sempre consentita, a spese degli interessati, sulla base di tariffe determinate dal Consiglio comunale, avvalendosi dello specifico servizio di vigilanza sanitaria dell'Azienda sanitaria locale. I feretri che le racchiudono devono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, devono essere riparati o sostituiti prima che si proceda alla nuova tumulazione.

Quando in occasione di apertura di sepolture i feretri, anche se non debbano essere rimossi per trasferimento, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, devono essere sostituiti, salvo i casi contemplati nel successivo articolo 72 capoversi 2 e 3.

Art. 72

Estumulazioni

Non può essere concessa, a richiesta di privati interessati, la estumulazione di salme prima che sia scaduto il periodo della concessione.

L'autorizzazione è concessa dal Dirigente competente, sentito il parere del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale, a condizione che la salma, dopo la estumulazione, sia inumata per cinque anni, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 56.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossari, su parere del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

Le salme ed i resti mortali tumulati nei manufatti a posto unico predisposti dall'Amministrazione comunale, sono estumulati a spese del Comune ed i resti sono depositati nell'ossario comune se, allo scadere della concessione, non segue la richiesta di rinnovo della concessione da parte degli eredi.

In tal caso, la concessione si intende revocata ed il manufatto torna nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Art. 73

Disciplina dei divieti e raccolta in cassette – ossario

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nella nicchia al momento della tumulazione. E' tuttavia consentita, a richiesta degli interessati ed alla presenza dell'Autorità sanitaria, la eventuale raccolta in cassette – ossario di ossa per deterioramento di feretri.

In occasione di tumulazioni, se si rinvencono ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di ossa in cassette – ossario.

Delle operazioni di cui ai capoversi 2 e 3 deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile esecutore delle operazioni, dal familiare o da un interessato presente, nonché dal sanitario che vi abbia assistito.

Qualora, nelle operazioni di cui al capoverso 3 possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, i responsabili vengono perseguiti a norma di legge.

Art. 74

Obblighi dei concessionari

Sia per le edicole o cappelle private, che per le nicchie e loculi-ossari concessi dall'Amministrazione comunale, la custodia, la manutenzione, la pulizia e la decenza spettano ai singoli concessionari, sotto la sorveglianza del Comune.

Capo VIII

CREMAZIONI

Art. 75

Rinvio a regolamentazione specifica

Qualora si dovessero impiantare nel Cimitero comunale i crematori, le relative disposizioni saranno oggetto di specifica regolamentazione.

Capo IX

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 76

Disciplina generale

All'interno del Cimitero il Comune rilascia le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) uso novantennale di aree per costruzione di manufatti sepolcrali privati;
- b) uso ~~cinquantennale~~-venticinquennale di nicchie per tumulazione a posto unico costruite dall'Amministrazione comunale;
- c) uso novantennale di loculi – ossari a posto unico, costruiti dall'Amministrazione comunale.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, dagli eredi aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che gli eredi o altri, comunque interessati, non dovessero provvedere entro un anno dalla data di scadenza delle concessioni di cui sub a) a richiedere il rinnovo delle concessioni stesse, il Comune notifica il preavviso di revoca e, decorsi inutilmente altri tre mesi da tale notifica, le salme tumulate nei sepolcri privati sono estumulate e inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle norme regolamentari; i resti mortali tumulati nei loculi-ossari privati, sono depositati nell'ossario comune, salvo il diritto di prelazione, da parte dei congiunti, di salme e di resti mortali ivi tumulati, osservando per ogni operazione le disposizioni del presente regolamento.

Le sepolture private così rese libere passano nella piena disponibilità della Amministrazione comunale, la quale versa agli aventi diritto il prezzo del manufatto che viene determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa.

Il mancato rinnovo della concessione di cui alle lettere b) e c) sopra riportate, è regolamentato dal precedente articolo 72.

Il tariffario delle concessioni cimiteriali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto "*determinazione delle tariffe e dei diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta*".

Tutte le concessioni sono disposte con formale atto pubblico.

Art. 77

La domanda di concessione

Per ottenere una delle concessioni elencate nel precedente articolo occorre presentare, al Sindaco, domanda in carta legale presso l'Ufficio contratti cimiteriali, indicando:

- a) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
- b) tipo di concessione prescelta;
- c) per la concessione di nicchie e loculi, indicazione delle generalità – ivi compresa la data (e, per le sole nicchie, l'ora) del decesso – del defunto;
- d) per la concessione di aree cimiteriali, indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia dato il diritto di sepoltura nel manufatto oggetto di costruzione.

Art. 78

L'atto di concessione

L'atto di concessione di nicchie e loculi comunali deve contenere l'indicazione della persona la cui salma o i cui resti mortali troveranno sepoltura nel manufatto.

L'atto di concessione di aree cimiteriali deve contenere l'indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, secondo una delle seguenti formule:

- a) per sé, coniuge, parenti ed affini di ogni grado e linea;
- b) per sé, parenti ed affini fino al sesto grado e non più di due persone determinate;
- c) individuale.

Può, tuttavia, essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del solo titolare originario della concessione del suolo, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di salme di persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

Art. 79
Costruzione di manufatti

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare deve presentare, entro tre mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare, accompagnato da dettagliata relazione.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione comunale può concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di due mesi. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione viene revocata, senza altro avviso, con la corresponsione del 75% della tariffa vigente alla data della revoca. I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree se non sia stata iniziata alcuna opera con diritto alla corresponsione dell'85% della tariffa vigente alla data della rinuncia.

Art. 80
Concessioni per associazioni

Le associazioni civili, gli enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali, previa presentazione di apposita domanda unitamente all'attestazione di avvenuto acquisto della personalità giuridica e dello statuto.

Tali concessioni devono essere regolate da apposita convenzione.

Per la tumulazione di salme in dette tombe, occorre la dichiarazione dell'associazione o dell'ente di appartenenza attestante la iscrizione del defunto alla stessa fino al momento del decesso.

Art. 81
Porzione non coperta da manufatto

E' consentito al titolare della concessione di adibire a fosse per inumazione la porzione di area eventualmente non coperta da manufatto, sempre che ciò sia ritenuto possibile, di volta in volta, dall'Ufficio tecnico del Settore urbanistica, sentito il competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

In tal caso le inumazioni e le esumazioni vengono regolate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 82
Obblighi del concessionario

E' vietata la concessione, a qualsiasi titolo e forma, di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dal Comune.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere all'Amministrazione comunale di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, viene versato al richiedente un importo pari al 50% della tariffa vigente per l'area al momento dell'accoglimento della domanda stessa, oltre al prezzo del manufatto che viene fissato, previa apposita perizia, dall'Amministrazione e che deve essere comunicato all'interessato affinché quest'ultimo possa accettare.

Capo X
NICCHIE E LOCULI COMUNALI

Art. 83
Concessione di nicchie

La concessione di nicchie comunali può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma.

Le assegnazioni – e le conseguenti concessioni – vengono disposte il giorno successivo al decesso, su domanda dell'interessato redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 77, dall'Ufficio contratti cimiteriali, secondo il seguente criterio: fila per fila orizzontalmente per ogni tumulo, partendo da sinistra verso destra, dal basso verso l'alto, fermo restando l'ordine di assegnazione delle nicchie stesse in base alla data ed all'ora del decesso.

Le nicchie comunali possono altresì essere concesse per la sepoltura nel Cimitero comunale di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero, sempre e soltanto per decessi giornalieri, con assegnazione da disporsi lo stesso giorno di arrivo del feretro in Barletta, con l'intesa che tale assegnazione deve eseguirsi successivamente a quelle per la sepoltura di persone decedute in loco. Al fine di poter accertare la data e l'ora di arrivo del feretro in Barletta, fa fede specifica dichiarazione rilasciata dal Corpo dei vigili sanitari, ovvero dai dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

In periodi di momentanea indisponibilità di nicchie comunali, è data facoltà ai familiari dei defunti di tumulare le salme dei propri cari in cappelle private o in nicchie comunali oggetto di concessione perpetua a terzi che abbiano espressamente manifestato la propria disponibilità.

Di tale operazione i dipendenti comunali assegnati al Cimitero devono redigere apposito verbale da trasmettere in copia all'Ufficio contratti.

Consegnati i nuovi manufatti, il Dirigente del Settore Ambiente e servizi pubblici comunali, in collaborazione con l'Ufficio contratti, provvede ad adottare apposito provvedimento amministrativo con il quale dispone di riservare un tumulo (o parte di esso) in favore di cittadini che, all'atto della tumulazione, abbiano inoltrato richiesta all'Ufficio contratti di concessione di nicchie per la traslazione delle salme dei propri cari deceduti esclusivamente nell'arco di tempo in cui v'è stata indisponibilità e che siano stati tumulati in cappelle private, ovvero in nicchie comunali oggetto di concessione perpetua a terzi.

Le assegnazioni e le conseguenti concessioni vengono eseguite secondo i criteri e le modalità innanzi indicate.

E' espressamente esclusa qualsivoglia possibilità di deroga a tutti i criteri precedentemente articolati.

Art. 83/bis **Diritto di prelazione**

Il concessionario a tempo determinato di una nicchia cimiteriale in cui sia tumulata da oltre vent'anni la salma di un congiunto, in occasione del decesso di altro familiare, in rapporto di parentela con entrambi, può richiedere all'amministrazione comunale di essere autorizzato alla estumulazione della salma per cui la nicchia era stata concessa, secondo le prescrizioni di cui agli artt.li 72 e 56 del presente Regolamento, al fine di ottenere la rassegnazione del manufatto stesso, in deroga agli ordinari criteri di assegnazione, da utilizzare per nuova tumulazione.

In tale ipotesi, il costo della nuova concessione viene ridotto di una percentuale pari al 50% del prezzo di concessione di un manufatto della stessa categoria vigente al momento della rassegnazione.

Art. 84 **Concessione di loculi-ossario**

La concessione di loculi-ossario comunali può avvenire solo in concomitanza della necessità di esumazione ovvero di estumulazione dei resti mortali del defunto e, quindi, successivamente al decorso, rispettivamente, di dieci e di trenta anni dal giorno del decesso, fatte salve le sole ipotesi in cui si proceda in presenza di autorizzazione alla esumazione o estumulazione straordinaria rilasciata dalla competente Autorità sanitaria, ovvero in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Le assegnazioni – e le conseguenti concessioni – vengono disposte il giorno stesso di presentazione della domanda redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 77, presso il competente Ufficio contratti cimiteriali, secondo il seguente criterio: fila per fila orizzontalmente per ogni tumulo, partendo da sinistra

verso destra, dal basso verso l'alto, fermo restando l'ordine di assegnazione dei loculi stessi in base alla data ed al numero di protocollo assegnato alla relativa istanza.

Art. 85 **Lapide di chiusura**

Entro un mese da ciascuna tumulazione, il concessionario o i suoi aventi causa hanno l'obbligo di apporre sulla nicchia la lapide di chiusura, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio servizi pubblici comunali, sulla quale deve essere indicato: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui al successivo articolo 90.

Art. 86 **Retrocessione**

Le nicchie e i loculi – ossari non occupati, entro un mese, dalla salma o dai resti mortali per la cui tumulazione sono concessi, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, salvo casi di forza maggiore.

In tal caso, l'Amministrazione rimborsa l'85% dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.

Art. 87 **Rivestimento delle nicchie**

Per le nicchie ed i loculi – ossari costruiti dal Comune, i concessionari devono uniformarsi, per il rivestimento delle chiusure esterne, alle caratteristiche indicate dall'Amministrazione comunale, ovvero utilizzare altre lastre di chiusura con le medesime caratteristiche.

Art. 88 **Ulteriore ipotesi di retrocessione**

Le nicchie ed i loculi – ossari occupati secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendessero liberi per una diversa sistemazione delle salme o dei resti mortali in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Al verificarsi di tale ipotesi, l'Amministrazione avverte il concessionario o i suoi eredi che entro un anno, a pena di decadenza, può essere presentata domanda per il rimborso del 20% della tariffa dei manufatti, della stessa categoria, vigente al momento della retrocessione.

Sono fatti salvi dagli effetti della presente disposizione, non dando luogo a retrocessione, i soli casi di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 83/bis del presente Regolamento.

Capo XI **EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI**

Art. 89 **Disposizioni generali**

E' permesso collocare sulle fosse, purché ne sia assicurata la stabilità e la durevolezza, fiori, ghirlande, lampade, nonché croci o lapidi con fotografie, con la indicazione del nome e cognome della persona defunta, dell'età, della data di morte e del nome di chi fa apporre tali segni.

Art. 90
Iscrizioni particolari

Le iscrizioni sulle croci e sulle lapidi, tanto per le fosse comuni quanto per quelle particolari, eccedenti i limiti di quanto previsto nell'articolo precedente, devono essere confacenti al pio luogo ed a tale scopo devono essere sottoposte al preventivo esame del Comune per l'autorizzazione. Le predette disposizioni vanno osservate per i monumenti da erigere nel Cimitero, nonché per i monumentini da collocare sulle fosse.

I monumentini, peraltro, non possono coprire una superficie maggiore dei 2/3 della fossa stessa.

Art. 91
Contrassegni provvisori

Fino a quando non sono collocate da parte di privati croci, lapidi o altri segni funerari sulle fosse comuni, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti e, nel caso, venissero successivamente a mancare per un motivo qualsiasi, ogni fossa di inumazione nel campo comune deve essere munita e contrassegnata da una piccola croce o cippo di marmo portante scolpito il numero corrispondente a quello del registro dei morti tenuto dai dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

Capo XII
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI

Art. 92
Richiesta di operazioni cimiteriali

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualità di erede e dichiararsi, su modulo predisposto dal Comune di Barletta, tale sua qualità ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, con l'esplicito richiamo alle sanzioni penali previste per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché alla sanzione civilistica di cui all'art. 1398 del c.c. La dichiarazione ai sensi del richiamato D.P.R. deve essere prodotta anche nell'ipotesi di coeredità, qualora un coerede agisca (o più coeredi agiscano) in nome e per conto degli altri.

Art. 93
Cura e manutenzione del sepolcro

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curare la custodia, la pulizia, la decenza, la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dall'Amministrazione nel termine di tre mesi, se il concessionario risiede in Italia, e di sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme del codice di procedura civile.

Decorso inutilmente detto termine, il concessionario è dichiarato decaduto dalla concessione, restando a carico dell'Amministrazione l'obbligo di provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che essa giudica più opportuno.

Se si determina uno stato di fatiscenza del manufatto, tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza ed esperite opportune ricerche del concessionario o dei suoi eredi, in caso di esito negativo, provvede d'ufficio alle operazioni di prima necessità, salvo, in prosieguo, la procedura di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 94

Sepulture private per famiglie e collettività – Obblighi degli eredi – Decadenza

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura per famiglie e collettività, i discendenti legittimi e le altre persone o enti che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone che ne hanno titolo che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del destinatario delle comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di celerità delle comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione sono dovute le sole spese contrattuali.

Trascorso il termine di tre anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In tal caso, nell'ipotesi che la concessione originaria fosse fatta a più concessionari, e che solo uno o alcuno degli aventi causa di questi siano decaduti, vi è accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dal concessionario dell'esistenza di tali disposizioni.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o, 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Art. 95

Lavori di restauro

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione, con la procedura di cui al precedente articolo 93, ingiunge al concessionario o ai suoi eredi l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito agli interessati stessi, delle spese sostenute.

Art. 96

Progettazione dei manufatti privati

I progetti di costruzione di manufatti privati devono essere disegnati in scala 1 a 20, salvo quelli relativi a cappelle per i quali è sufficiente il rapporto 1 a 50.

Sui disegni di progetto deve essere indicato il nome del concessionario, il *lotto* e il numero dell'area concessa, nonché il numero di repertorio, la data dell'atto di concessione, la firma del concessionario con la firma ed il timbro del progettista e del Direttore dei lavori, nonché la firma con il timbro dell'impresa esecutrice, se individuata prima del rilascio del *permesso di costruire*.

Gli elaborati di progetto firmati dal concessionario devono contenere la planimetria del *lotto* da cui devono evincersi gli *allineamenti* rispetto alle cappelle esistenti e/o alla viabilità del Cimitero, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici e costruttivi che l'importanza dell'opera può richiedere, con l'indicazione della scala metrica, la relazione tecnico – illustrativa dell'intervento, contenente anche la specificazione dei materiali da impiegarsi nella parte esterna dell'opera e la denominazione dell'impresa esecutrice.

Tutti i progetti di cappelle funerarie, nel sottosuolo o in elevazione, devono essere esaminati dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale che formula il proprio parere nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del *permesso di costruire*.

L'altezza massima delle edicole non può superare i 5 metri, mentre la cripta interrata non può superare metri 3 di profondità.

Le sepulture private non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 97

I termini per la costruzione

Entro sei mesi dal rilascio della concessione, i concessionari devono presentare la richiesta del *permesso di costruire*, a pena di revoca della concessione stessa.

La costruzione delle cappelle deve essere iniziata entro un anno dalla data del rilascio del *permesso di costruire*, ed ultimata entro tre anni dalla *comunicazione* di inizio lavori, anche con riferimento ai sarcofagi ed ai tombini a terra.

Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato, si procede alla revoca del *permesso di costruire* e della concessione, ed all'incameramento del deposito cauzionale, con versamento al richiedente del 50% della tariffa vigente per l'area al momento della revoca.

Qualora, invece, i lavori siano stati iniziati ma non ultimati, l'Amministrazione procede ugualmente alla revoca del *permesso di costruire* e della concessione, rimanendo a discrezione della stessa Amministrazione la facoltà di demolire quanto già realizzato, ovvero vendere al miglior offerente il manufatto nello stato in cui si trova e rimborsare al concessionario originario la minore somma fra quanto periziato dall'Ufficio tecnico comunale e quanto successivamente realizzato dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario deve perfezionare la concessione dell'area e ha l'obbligo di presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Art. 98

Concessioni per cappelle, nicchie e loculi

Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree devono essere non inferiori a metri quadrati 16.

La costruzione di nicchie per tumulazione e di loculi -- ossari nelle cappelle è consentita sia nella cripta che nel manufatto in elevazione.

Art. 99

Concessioni per tombini e tombe individuali

Per la costruzione di tombini le concessioni di aree non devono essere inferiori a metri quadrati 8.

Per la costruzione di tombe individuali può essere utilizzata un'area non inferiore a metri quadrati 4.

Art. 100

Caratteristiche dei manufatti

Ogni manufatto che deve contenere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme.

Le nicchie nei manufatti cimiteriali devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Art. 101

Ultimazione dei lavori e collaudo

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo la ultimazione dei lavori, dopo il relativo collaudo ed il rilascio del certificato di agibilità dei manufatti stessi.

Art. 102

Restauro e ristrutturazione

I lavori di restauro e di ristrutturazione dei manufatti sepolcrali di vecchia costruzione possono essere consentiti soltanto se essi siano conformi alle caratteristiche previste per i manufatti di nuova costruzione e siano muniti di idoneo titolo abilitativo.

Art. 103

Autorizzazione per i lavori

Per ottenere il *permesso di costruire* o per presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), il concessionario deve promuovere istanza corredata di progetto in triplice copia contenente quanto indicato nel precedente art. 96 (in carta legale, solo per la richiesta del *permesso di costruire*) indirizzata al Dirigente competente.

Per ogni lavoro, prima di ottenere il relativo permesso, il concessionario deve assolvere agli obblighi di legge prescritti in materia di *sicurezza sui cantieri edili*, di *regolarità contributiva*, e a tutti gli adempimenti richiesti dall'ufficio preposto al rilascio del *permesso di costruire*, ed esibire la ricevuta del versamento di un deposito cauzionale, in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nella misura indicata nel provvedimento permissivo.

Il deposito deve garantire l'Amministrazione per eventuali danni arrecati durante la esecuzione dei lavori, sia a manufatti ed opere comunali, sia a manufatti privati, per eventuale trasporto terra da parte degli operatori abilitati all'espletamento dei servizi cimiteriali, e fornitura di acqua necessaria alla esecuzione dei lavori stessi. Il deposito viene restituito dopo l'avvenuto favorevole collaudo e verifica dei lavori eseguiti da parte dell'Ufficio tecnico comunale, detratte le somme per trasporto terra ed attingimento acqua, nonché per eventuali occupazioni di maggiore area e risarcimento danni a terzi.

E' previsto, altresì, l'obbligo per il concessionario di comunicare l'avvenuta conclusione dei lavori all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 104

Responsabilità del concessionario

Il concessionario risponde totalmente dell'operato della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori e di chiunque effettui lavori per conto della ditta stessa all'interno del Cimitero.

Art. 105

Inadempimento dei concessionari

Qualora il concessionario non ottemperi, nei termini indicati dall'Ufficio tecnico comunale, a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante la esecuzione dei lavori, tale incombenza viene affidata a ditta individuata dal Comune.

Il relativo importo, aumentato del 30% per spese straordinarie, viene comunicato al concessionario e viene detratto dalla somma depositata a titolo cauzionale di cui al precedente articolo 103 e, se questa non fosse sufficiente a risarcire i danni arrecati, l'Amministrazione comunale si avvale dei mezzi previsti dalla normativa vigente.

Art. 106

Rinvenimento di oggetti

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, i marmi e le pietre, è di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve dare immediata comunicazione del rinvenimento al Dirigente competente a mezzo dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero, sospendendo ogni lavoro, fino a quando il Comune non ne abbia autorizzato la prosecuzione.

L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni e dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

Art. 107

Deposito dei materiali

Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'Ufficio tecnico comunale il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altro posto vicino.

Si procede d'ufficio, a spese dell'esecutore, al trasferimento dei materiali quando l'esecutore medesimo non abbia provveduto nel termine prefissatogli.

Lo spazio assegnato non può essere adibito ad altri usi, né su di esso possono essere costruite baracche e manufatti simili.

Art. 108

Divieto di utilizzo di mezzi cingolati

E' vietato all'interno del Cimitero, da parte di ditte private, l'impiego di mezzi meccanici cingolati.

L'uso dei mezzi meccanici gommati viene autorizzato a seconda dei casi.

Art. 109

Bilancio di produzione rifiuti e rimozione dei materiali di scavo

Il *permesso di costruire* è subordinato alla presentazione del *bilancio di produzione rifiuti*, ex art. 6 del "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili" varato con provvedimento del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 12 giugno 2006, unitamente a copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento degli stessi rifiuti, con la precisa indicazione del luogo di smaltimento qualora i rifiuti non vengano riutilizzati in cantiere.

Contestualmente alla conclusione dei lavori, il concessionario deve presentare i *formulari* dei trasporti rifiuti all'ufficio che ha rilasciato il *permesso di costruire*, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 110

Trasporto dei materiali da costruzione

Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati mezzi atti ad evitare spargimento dei materiali stessi all'interno del Cimitero.

I mezzi impiegati per il trasporto non possono sostare all'interno del Cimitero oltre il termine necessario per il carico e scarico.

L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali, causato durante il trasporto stesso.

Art. 111

Orario per l'esecuzione dei lavori

I lavori all'interno del Cimitero da parte delle ditte, per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura del Cimitero e nei soli giorni feriali.

Capo XIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 112

Disciplina degli orari pubblici

Il Sindaco fissa con decreto l'ora di apertura e chiusura giornaliera del Cimitero.

Spetta al Sindaco fissare con specifico provvedimento l'orario per il trasporto dei cadaveri al Cimitero, le relative modalità ed i percorsi consentiti.

Art. 113

Servizio d'ordine

Il servizio d'ordine nel Cimitero fa capo ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

E' loro dovere dare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nel Cimitero conformemente alle direttive del Dirigente competente.

Art. 114

Vigilanza sanitaria

La vigilanza sanitaria nel Cimitero, sui sepolcri particolari, sul deposito di osservazione, sulla camera mortuaria, sulla sala per le autopsie, nonché per la osservanza delle norme di Polizia mortuaria è esercitata dall'Autorità sanitaria.

Art. 115

Vigilanza edilizia

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nel Cimitero è effettuata dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 116

Apertura e chiusura del Cimitero

L'ingresso del pubblico nel Cimitero è ammesso fino ad un'ora prima della chiusura.

Previa conforme disposizione del Dirigente competente, i dipendenti comunali assegnati al Cimitero possono, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura e chiusura del Cimitero.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel Cimitero oltre l'orario normale, limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

Art. 117

Limitazioni di ingresso

E' vietato l'ingresso nel Cimitero a ragazzi di età inferiore ai 12 anni, se non accompagnati da adulti, nonché alle persone vestite in modo indecoroso.

E' altresì vietato introdurre animali di ogni genere, biciclette e motorette di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda gli oggetti ingombranti ed altri simili oggetti da sistemare all'interno del Cimitero, ne è vietata l'introduzione senza permesso dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

I dipendenti comunali assegnati al Cimitero hanno facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati senza il permesso di cui sopra, addebitando al responsabile, tramite gli uffici comunali, le spese di rimozione ed eventuale custodia.

Art. 118

Divieto di accattonaggio

Nel Cimitero sono vietati l'accattonaggio e la questua. E' vietato, altresì, tenere un contegno che, comunque, offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti.

Art. 119

Rimozione di oggetti

E' assolutamente vietato rimuovere e portare fuori del Cimitero oggetti di ogni genere.

Art. 120
Ulteriori divieti

All'interno del Cimitero è vietata la vendita di oggetti di qualsiasi natura, l'affissione di manifesti e di tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario.
E' altresì vietato arrecare sfregio alle croci, ai monumenti e a tutto quanto esiste nel Cimitero.
E', inoltre, vietato fare qualsiasi iscrizione sui muri e sulle lapidi, sporcarli e, comunque, deturparli.
Detti divieti possono essere estesi anche alle immediate adiacenze del Cimitero.

Art. 121
Limiti edificatori

Ai sensi dell'art. 4 L.R. Puglia n. 34/2008, il Cimitero è di norma collocato alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.
Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
Sempre ai sensi dell'art. 4 L.R. Puglia n. 34/2008, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, tranne il caso dei cimiteri di urne.

Capo XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 122
Obblighi del personale di servizio

Al Cimitero prestano servizio i dipendenti comunali ad esso assegnati e gli operatori abilitati all'espletamento dei servizi cimiteriali specifici ed accessori.

In particolare, spetta ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero:

- a) la responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno degli operatori abilitati all'espletamento dei servizi cimiteriali;
- b) l'obbligo di informare prontamente il Dirigente competente per qualsiasi irregolarità riscontrata, con l'ulteriore obbligo di annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
- c) curare la perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
- d) sovrintendere a tutte le operazioni svolte nel Cimitero dai necrofori ed alla regolare apposizione dei segni funerari sulle fosse;
- e) informare il Dirigente competente su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali;
- f) sorvegliare costantemente le salme depositate nella sala di osservazione;
- g) vigilare per la buona tenuta del materiale in dotazione per lo svolgimento dei vari servizi;
- h) coadiuvare il medico per le autopsie;
- i) impedire che si commettano abusi e si creino servitù di qualunque specie a carico del Cimitero, sia all'interno che all'esterno, che si asporti terra, pietre, erbe, legna e qualunque altra cosa inerente al suolo interno.

E' obbligo dei necrofori:

- a) il tracciamento, la escavazione e il riempimento delle fosse per le inumazioni comuni e private;
- b) la inumazione dei cadaveri o la loro deposizione nei sepolcri comuni o privati;

- c) la custodia e la pulizia interna del Cimitero;
- d) la esecuzione, a richiesta dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero, delle esumazioni ordinarie decennali e di quelle straordinarie nell'interesse della Giustizia, ovvero autorizzate dal Dirigente competente;
- e) l'esplicitamento di tutti gli altri servizi che nell'interesse della pulizia e della conservazione del Cimitero vengono disposti dal personale comunale ad esso assegnato.

Art. 123

Divieto di elargizioni

Ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero ed ai necrofori, per qualsiasi operazione cimiteriale da essi realizzata, è severamente proibito offrire regalie.

Art. 124

Incompatibilità

E' assolutamente vietato ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

E', altresì, vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

Capo XV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 125

Demolizioni e rimozioni

L'Ufficio tecnico comunale provvede d'ufficio alla rimessione in pristino di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, qualora non suscettibile di sanatoria, nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione, o tali da deturpare il decoro del luogo.

Art. 126

Revoca della concessione

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento o, comunque, inseriti nell'atto di concessione, può dar luogo alla revoca della concessione.

Art. 127

Obblighi generali

Tutte le persone che svolgono attività all'interno del Cimitero e che, comunque, lo frequentino, devono osservare il massimo rispetto dei manufatti e delle opere di qualsiasi natura ivi esistenti.

Art. 128

Esenzione da responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

Art. 129

Regolarizzazione delle concessioni

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, possono essere accolte solo quando, da parte degli interessati, sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione, gli interessati devono presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto del quale trattasi, nonché il titolo in base al quale si ha diritto alla concessione, fatti sempre salvi eventuali diritti di terzi.

In ogni caso, la regolarizzazione deve essere limitata alla tumulazione della salma di persone appartenenti alla famiglia, o eredi dell'originario concessionario entro e non oltre il 4° grado.

La regolarizzazione comporta soltanto il pagamento delle spese contrattuali.

Art. 130

Disciplina delle concessioni perpetue

Le concessioni perpetue di aree, nicchie e loculi rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, restano perpetue ed è consentita la tumulazione di salme o di resti mortali di parenti ed affini del concessionario, in tutti i gradi e linee, sempre che l'atto di concessione non disponga diversamente.

Art. 131

Sepolcri preesistenti

Per i sepolcri preesistenti alla emanazione del presente regolamento, qualora nell'atto di concessione a tempo determinato, sia stata usata l'espressione generica "*per sé e per i suoi*" o espressioni simili, è consentita la tumulazione della salma del coniuge, delle persone legate da vincolo di sangue con l'originario concessionario e loro coniugi, nonché degli eredi ed affini entro il 4° grado.

Art. 132

Norma di rinvio

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento comunale di Polizia mortuaria, si fa rinvio al regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, e alla legge regionale Puglia introdotta con deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2008, recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*".

Art. 133

Violazioni di ordinanze

In caso di inottemperanza rispetto a quanto prescritto nelle ordinanze, il Dirigente competente fa eseguire, comunque, le disposizioni in danno dell'ingiunto, e applica la sanzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 134

Sanzioni

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano reati previsti dal Codice penale ovvero da leggi speciali, sono punite con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 250 ed euro 9 mila, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera d) della legge regionale Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. n. 689/1981.

Le sanzioni relative alla costruzione abusiva di sepolture private sono disciplinate dalle disposizioni legislative previste in materia di edilizia.

Art. 135

Diritti e costo dei servizi

Le tariffe ed i diritti fissi relativi ai servizi cimiteriali vengono annualmente deliberati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 136

Disposizione finale e transitoria

Il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria è abrogato. Considerato il nuovo termine di durata cinquantennale della concessione, ex art. 76 lett. b) del presente Regolamento, al fine di incentivare lo spontaneo rilascio anticipato delle nicchie già negoziate in regime di concessione novantennale e perpetua, il concessionario o i suoi eredi possono presentare domanda per il rimborso nella misura del 10% della tariffa vigente al momento della retrocessione, senza oneri contrattuali per il richiedente, che in aggiunta riceve, gratuitamente, un loculo-ossario per la tumulazione dei resti mortali del defunto per il quale è stata concessa la nicchia.

In via transitoria e sino all'adozione di apposito regolamento disciplinante le modalità di cremazione e tumulazione delle ceneri funerarie nel comune di Barletta, è possibile concedere un loculo-ossario per la tumulazione dell'urna cineraria nel rispetto dell'art. 13 della L.R. 34/2008 e del presente regolamento.

2
!

